

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 7 del 1 Aprile 2019

Modifiche alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014, dall'Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015, dall'Ordinanza n. 56 del 25 novembre 2016, dall'Ordinanza n. 16 del 3 luglio 2017 e dall'Ordinanza n. 33 del 28 dicembre 2017.

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- l'art. 2bis, comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, che all'articolo 1 prevede che le attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza comunale possono essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, con procedimento semplificato, in via temporanea sino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;
- l'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 “Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze 3/2012, 29/2012, 51/2012 e 86/2012”, che al punto 1 ha prorogato il suddetto termine al 30 giugno 2013;
- l'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull'ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all'ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”, che all'articolo 4 ha previsto un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014 del termine stabilito dall'Ordinanza 3/2012 e modificato dall'Ordinanza 93/2012;
- l'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014 “Modifiche alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 e dall'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013”;
- l'Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015 “Modifiche alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall'Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 e dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014”;

- l’Ordinanza n. 56 del 25 novembre 2016 “Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, dall’Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014 e dall’Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015”;
- l’Ordinanza n. 16 del 3 luglio 2017 “Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, dall’Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014, dall’Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015 e dall’Ordinanza n. 56 del 25 novembre 2016”;
- l’Ordinanza n. 33 del 28 dicembre 2017 “Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, dall’Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014, dall’Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015, dall’Ordinanza n. 56 del 25 novembre 2016 e dall’Ordinanza n. 16 del 3 luglio 2017”;

Rilevato, anche attraverso le segnalazioni dei Comuni maggiormente interessati e successivi incontri con i rappresentanti di tali Enti, che alcune attività commerciali, che si sono avvalsi di quanto disposto dall’ordinanza 3/2012, non hanno ancora potuto concludere la fase di rientro nei locali occupati al momento del sisma, in quanto risultano ancora in fase di esecuzione i lavori di ripristino o ricostruzione dei suddetti immobili ed anche in considerazione del fatto che non sono ancora scaduti i termini previsti per la conclusione dei lavori, dalle specifiche Ordinanze che disciplinano la ricostruzione degli edifici privati;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’Ordinanza 3/2012 e ss.mm., prorogandone ulteriormente l’efficacia, per le stesse motivazioni contenute nelle Ordinanze 56/2016, 16/2017 e 33/2017, ossia determinando i periodi di efficacia delle citate Ordinanze in base alla disponibilità dei locali occupati al momento del sisma e riconoscendo alle imprese un congruo periodo di tempo per organizzare le fasi di rientro in locali aventi i requisiti specifici, anche al fine di poter liberare le aree da rendere disponibili per i comuni ai fini di poterle destinare ad altri usi pubblici;

tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nei paragrafi 1, 2, 3 e 6 dell'Ordinanza 3/2012, e successive modifiche, consentendo alle imprese già delocalizzate in locali privi dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi, urbanistici ed impiantistici di continuarvi l'attività come segue:

- a) fino al 30 settembre 2019, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2018 sono stati dichiarati agibili. Su richiesta del Comune, in casi motivati di comprovata necessità, il Commissario autorizza la continuazione dell'attività oltre il predetto termine, ma comunque entro il 31 dicembre 2020;
- b) fino al 31 dicembre 2020, per le imprese che al momento del sisma operavano in locali che al 31 dicembre 2018 non sono stati dichiarati agibili, ma per i quali è in corso l'istruttoria della pratica edilizia per il ripristino o la ricostruzione con i contributi commissariali ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012, 32 e 33/2014, oppure per i quali siano in corso i lavori di ripristino in autonomia, senza essersi avvalsi dei contributi per la ricostruzione, ma comunque nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed edilizie. Qualora i locali di cui trattasi ritornino agibili entro il 30 giugno 2020, il termine di cui al presente alinea è anticipato a sei mesi dopo l'ottenuta agibilità dei locali dichiarata dal direttore dei lavori e verificata dal Comune;

2) di stabilire che la proroga di cui al punto 1 che precede, tranne il caso del secondo periodo della lettera a), si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi dell'Ordinanza n. 3 del 2012, e successive modifiche;

3) di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)